



CITTÀ DI AMANTEA
(Prov. di Cosenza)
(Servizi Demografici)

➤ **Impresa Funebre SAN FRANCESCO**
Via Mercato 23 fraz. Campora S.G.
87032 AMANTEA

E p.c. **Sig. Sindaco - SEDE**

Comando Polizia Municipale - AMANTEA
PEC: *poliziamunicipale@pec.comune.amantea.cs.it*

Comando Stazione Carabinieri - AMANTEA
PEC: *tcs29767@pec.carabinieri.it*

U.O. IGIENE PUBBLICA - ASP Cosenza Distretto - AMANTEA
PEC: *igienepubblica.amantea@asp.cosenza.it*

ORDINANZA N. 148 DEL 24.DIC. 2018

OGGETTO: Mantenimento requisiti autorizzazione trasporto funebre – Revoca Ordinanza n. 138 del 07.12.2018

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

- VISTA** la propria ordinanza n.138 del 07.12.2018 ad oggetto: "Sospensione autorizzazione per agenzia di affari e disbrigo pratiche funerarie e di Attività di Organizzazione ed effettuazione del Trasporto Funebre a pagamento n. 09/2013 del 28.05.2013" notificata in data 07.12.2018
- VISTO** il certificato del Dirigente Medico U.O. Igiene Pubblica Distretto di Amantea del 24.12.2018 prot. 474 DAP, pervenuto a questo Ente in data 24.12.2018 prot. 16215 da cui si evince che "L'autorimessa presenta i requisiti igienici per le autorimesse destinate ad accogliere i carri funebri"
- VISTO** il vigente Regolamento Comunale approvato con deliberazione n. 08 adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 14.02.2001

Tanto premesso

ORDINA

Con decorrenza immediata dalla notifica del presente atto e per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte, la revoca della propria Ordinanza n. 138 del 07.12.2018 ed il mantenimento dei requisiti di autorizzazione al trasporto funebre

DISPONE

La notifica della presente alla Ditta in indirizzo

Le autorità in indirizzo che leggono per conoscenza, verificheranno l'esecuzione del presente provvedimento **notiziando lo scrivente Ufficio in merito ad ulteriori elementi utili da acquisire al provvedimento adottato.**

La presente è altresì trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Capoluogo e della Frazione Campora San Giovanni per gli immediati adempimenti di propria competenza.

AVVERTE

Che ai sensi degli artt. 3 - quarto comma e 5 - terzo comma della legge 7 agosto 1990 nr.241:

- Responsabile del procedimento è il signor Salvatore MANNA;
- Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro (legge 6 dicembre 1971 nr. 1034) oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971 nr. 1199).

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

MANNA Salvatore

Salvatore Manna

